

REGOLAMENTO

recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165 e per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa

Il Consiglio di Circolo

Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 7, commi 6 e 6**bis** del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - UPPA dell'11 marzo 2008 n. 2;

Visto il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto l'art. art. 17, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n.129 recante le *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*, ed in particolare gli art. 44, comma 4 e 45, comma 2 lettera h);

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

tutto ciò premesso e considerato, nella seduta del ha approvato il presente Regolamento.

Questo viene allegato al Regolamento di Circolo, di cui diviene parte integrante.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a **persone fisiche** con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Sono riconducibili a tali contratti i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 43, comma 3, del D.l. 28 agosto 2018, n. 129.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le collaborazioni prestate dai docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

1. Il Dirigente scolastico ricorre ad una collaborazione esterna, come definita dall'articolo 1 del presente regolamento, dopo aver verificato l'impossibilità di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, tenendo conto delle mansioni esigibili, attraverso interpelli interni.

2. Il Dirigente scolastico individua la tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e di eventuali limiti di spesa e dopo aver operato una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale.

2. In ogni caso per essere ammessi alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. In base all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, il requisito della comprovata specializzazione universitaria può non essere richiesto in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

Procedura di valutazione comparativa

- 1. La individuazione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi, se del caso in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
- 2. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito web della stessa.

3. È facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità di volta in volta ritenute utili (quali, ed esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.).

4. L'avviso indicherà:

- l'oggetto dell'incarico, con specificazione dell'eventuale ambito disciplinare di riferimento, del numero di ore di attività richiesto, della durata;
- il compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali casi di sospensioni della prestazione;
- i criteri di selezione, con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata nel settore di attività di riferimento) che saranno oggetto di valutazione, nonché i criteri di preferenza da applicare in caso di parità;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre il candidato;
- l'indicazione del responsabile del procedimento.

5. Nel caso in cui la collaborazione riguardi attività e progetti di durata pari o superiore a sei mesi, l'avviso potrà prevedere la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione.

6. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi *curricula*, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria.

7. La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

8. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

9. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.

10. La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa dei candidati inclusi.

11. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*quater* dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/ 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si concretano in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto *intuitu personae* e che comportino un modico compenso, comunque non superiore ad € 1.000,00.

Art. 6

Stipula del contratto

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera.

2. Il contratto deve contenere, di norma:

- l'oggetto dell'incarico;
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e del termine finale del contratto stesso;
- il compenso, comprensivo di IVA e contributi previdenziali e fiscali a carico dell'Istituzione scolastica, nonché le modalità di liquidazione dello stesso;
- il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione;

- le clausole risolutive e i motivi di recesso dal contratto sulla base di quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Regolamento;
- il foro competente;
- l'informativa *privacy*.

3. L'efficacia del contratto è condizionata dal positivo controllo della Corte dei Conti ex art. 3, comma 1, lett *fbis* ed *fter* della Legge n. 20/1994, come modificato dall'art 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n 102/2009. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del predetto controllo, in base alla delibera n 20/2009 del 12 novembre 2009 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, fra gli incarichi oggetto del presente Regolamento, quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, nonché gli incarichi di docenza.

4. Fermo restando quanto prescritto al precedente comma 3 in merito al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, i contratti, fra quelli oggetto del presente Regolamento, relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di questa istituzione scolastica, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 18, della Legge n 244/2007.

Art. 7

Durata del contratto e liquidazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Dirigente scolastico può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di adempiere entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza sulla base di quanto previsto dall'art. 1453 c.c.
3. Nel contratto si avrà cura di prevedere che, qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente possa richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, previa esatta quantificazione delle attività prestate, possa recedere dal contratto, provvedendo alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 9

Interventi di esperti a titolo gratuito

1. Nel caso in cui esperti esterni partecipino a titolo gratuito ad attività e progetti inseriti nel PTOF, con gli stessi dovrà comunque essere stipulato un contratto in cui saranno indicati, tra l'altro, le modalità di prestazione dell'attività e gli obblighi delle parti.
2. In ogni caso, deve essere prevista la copertura assicurativa per infortuni e R.C.